

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1058 DEL 13/06/2025

O G G E T T O

COMPARSА IN RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART 702 BIS C.P.C. R.G. 930/2022 AVANTI AL TRIBUNALE DI ROVIGO, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ GUERRATO S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, A SEGUITO DI ORDINANZA DECISORIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU REGOLAMENTO DI COMPETENZA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEFENSIONALE.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1086/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- Con atto notificato presso il procuratore costituito per ULSS 8 Berica in data 28.04.2025, acquisito al prot. n. 46417 del 07.05.2025, la società Guerrato S.p.a. ha riassunto la causa ex art. 702 bis c.p.c. n. 930/2022 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo, a seguito dell'ordinanza n. 2144/2025 con cui la Corte di Cassazione ha definito il procedimento per regolamento di competenza n. 19966/2023 R.G.
- Tra le molteplici iniziative giudiziarie assunte nei confronti dell'Azienda, Guerrato S.p.a. aveva avviato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (acquisito al protocollo n. 68996/22) avanti al Tribunale di Rovigo, iscritto al n. 930/2022 R.G., volto ad accertare la natura del credito dovuto all'ULSS in base alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2050/2021 del 27.10.2022 (corrispondente alla somma di euro 3.586.411,48), avendo la medesima, nel frattempo ammessa al concordato preventivo omologato dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 9/2019, interesse a far dichiarare la natura chirografaria dello stesso in modo da ridurne sensibilmente l'importo (ad euro 717.282,29) tramite la falcidia prevista dal piano concordatario.
- Detto procedimento, in accoglimento delle domande formulate dalla difesa dell'ULSS, si è concluso mediante pronuncia di estinzione per dichiarata litispendenza della controversia rispetto a quella pendente innanzi alla Corte di Appello di Venezia R.G. 844/2022. A fronte di tale decisione, tuttavia, la società Guerrato S.p.a. ha promosso avverso al Decreto di estinzione n. cron. 6266/2023 del Tribunale di Rovigo, il ricorso per regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione rubricato al n. 19966/2023 R.G., definitosi con l'accoglimento dell'istanza avversaria.
- Per l'effetto del provvedimento della Suprema Corte che ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo n. 6266/2023 emessa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 930/2022 R.G., la causa predetta è stata ora riassunta da Guerrato.
- I procedimenti giudiziali sopra citati venivano patrocinati in favore dell'Ente dall'Avv. Mario Testa del foro di Padova (come tutte le controversie che coinvolgono Guerrato S.p.a.), giuste le deliberazioni del Direttore Generale n.1542/2022 e n.1822/2023.

Considerato quindi l'interesse dell'Azienda a costituirsi nel giudizio in riassunzione al fine di proseguire la tutela delle ragioni dell'Ente nella causa n. 930/2022 R.G., appare opportuno e ragionevole confermare il patrocinio del medesimo avvocato Mario Testa, il quale ha sin d'ora patrocinato l'ULSS nella predetta vertenza.

Visto che l'avv. Testa, per la difesa in giudizio dell'Ente avanti al Tribunale di Rovigo, valutata la complessità ed il valore della causa, con nota del 30.05.2025 in atti, ha presentato un preventivo in linea con quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di conferimenti di incarichi legali esterni, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"), in base ai parametri medi per lo scaglione relativo al valore della causa (indeterminato di particolare importanza) ridotti di oltre il 50%, e con l'indicazione delle spese per la fase istruttoria e/o di trattazione (pari ad euro 5.000,00) solo in via eventuale, IVA e CPA e spese generali 15%, per complessivi euro 13.468,31.

Preso atto che il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento n.930/2022 R.G., avanti al Tribunale di Rovigo, riassunto dalla società Guerrato S.p.a. a seguito dell'ordinanza n. 2144/2025 con cui la Corte di Cassazione ha definito il procedimento per regolamento di competenza n. 19966/2023 R.G.;
2. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento in questione l'avv. Mario Testa del foro di Padova, ivi con studio in Via Morgagni n. 44, presso il quale si elegge domicilio ai fini della causa;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 13.468,31, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2025, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
